P E R

D. GEMMA CLEMENTINA ARUFFO

Nel S. R. C.

A relazione della G. C. della Vicaria,

Commissario dottissimo il Signor Giudice
D. DOMENICANTONIO FRANCHINI.

Scrivano D. Nicola Russo.

Critem. (6)

Δευτεραι φροντιδες σοφωτεραι.

Secundæ curæ sapientiores; *Philosophi Secundus apud Stobæum.*

J. M. J.

UNa moglie ; che appena gustate le primizie di un matrimonio , che le prometteva tutte le felicità , si vide dopo pochi mesi priva di marito , e di risorta : Una madre , che rimasta incinta dopo la morte del marito ha impiegate le sue tenere cure in allevare l' unica sua figlia frutto de' suoi infelici , ed innocenti amori , fa pervenire le sue voci dolenti all' orecchio del Tribunale . Essa dopo esser vissuta nove anni nello stato vedovile , sagrificando le sue occupazioni , e le sue tenerezze in educare cotesta unica figlia , ora , che la providenza le presenta il vantaggioso partito di un nuovo marito , che si offre a sposarla , si vorrebbe strapparle dal seno quella figlia, che con tanta amorevole cura ha allevato finora . Ma qual n' è la ragion sufficiente? Qual' è la sua colpa ? Si dice , che avendo aderito alle seconde nozze, ella è sospetta all' occhio della legge , nè può più esercitare la tutela . Ma qual può essere cotesta feroce giurisprudenza , che sopprime le voci della natura ? La madre non trova ragionevole la sua esclusione . Ella perciò riclama i suoi dritti . Sostiene , che se una legge imperiosa , e severa par che a prima vista la escluda dalla tutela , una ragionevole interpetrazione della legge stessa la preferisce a chiunque , malgrado il suo passaggio alle seconde nozze : Se un vecchio pregiudizio a lei si oppone per allontanarla dalla tutela , ella chiama per suoi garanti i sentimenti di una placida , e tranquilla ragione , e le idee seguite dalle Nazioni culte , e da' Tribunali di Europa , e specialmente dal nostro S. C. , che ammisero in occasioni consimili le madri binube alla tutela , subito che trovarono non

aver luogo il motivo di diffidenza, per cui la legge la esclude. Ecco perchè D. Gemma Clementina Aruffo animata dal vivo desiderio, che ha ogni madre pe' vantaggi della propria figlia, espone con fiducia la sua difesa al S. C. implorando la continuazione della tutela di D. Maria Amalia Tella sua figlia, e noi che siamo il debole organo delle sue voci, dimostreremo plausibile nel dritto il suo desiderio, e di giusto appoggio fornite le sue dimande.

FATTO DELLA CAUSA.

A 21. Giugno dell' anno 1776. i fratelli D. Francesco, Sacerdote secolare D. Pietro, D. Amodio, e D. Nicola Silvestro Tella con pubblico istrumento stipulato per Notar Nicola Fabiani di Palena fecero vincendevole donazione di tutt' i loro beni, e dritti presenti, e futuri acquistati, e da acquistarsi in modo qualunque. Spiegarono, che essi ciò facevano sì per l'affetto, che avean tra loro, sì anche perchè avean la mira di conservare i beni nella propria famiglia. A tale intendimento stabilirono i seguenti patti.

I. Che tal donazione rimanesse nulla per la sopravvegnenza de' figli maschi, purchè rimanessero superstiti nel tempo della morte del padre.

II. Che le figlie femine dovessero succedere solamente nelli beni del padre, e non già in quelli, che al padre sarebbero pervenuti dagli altri fratelli per effetto di quella donazione.

III. Che restando sopravviventi maschi, e femine, le femine potessero pretendere il paraggio soltanto su i beni del padre.

IV. Che ciascuno de' fratelli potesse disporre di soli ducati mille.

V. Che nel caso d'inesistenza di figli maschi, succedessero le femine anche ne' beni pervenuti da' fratelli morti senza figli.

Se-

Seguentemente a 17. Settembre dello anno 1787. con altro pubblico istrómento, che si vuole stipulato per gli atti di Notar Giambattista di Rocco di Fara Sammartino, i fratelli Tella, dopo aver dichiarato di aver fatta l' accennata scambievole donazione, dissero, che voleano spiegarla più chiaramente in alcuni capi. A tal uopo idearon di fare una nuova donazione da aver luogo subito dopo la morte di ciascuno di essi, *et in præambula hora ejus*. Le leggi di questa nuova convenzione furon le seguenti.

1. Convennero, e stabilirono tra loro, che in quella donazione andassero compresi soltanto i figli maschi, che mai avrebbero procreato in esclusione delle femine.
2. Che avendo alcuno di essi figli maschi, e femine, i soli maschi dovessero succedere, e le femine dovessero avere il paraggio dalla sola parte de' beni del padre, e non da quelli pervenuti dagli altri fratelli morti senza figli.
3. *Che morendo uno di essi fratelli con figli maschi, oppure le femine morissero in pupillar' età dopo la morte del padre, in tal caso ritrovandosi superstiti gli altri di essi fratelli donanti, e chiunque di loro, essi dovessero succedere alli nipoti morti in età pupillare.*

E' da notarsi ancora, che in quella donazione si fete la seguente dichiarazione, e riserva cioè —— *Che com' essi fratelli assodati alcuni loro affari hanno idea di fondare un fedecommesso, o maggiorato, perciò si riservano nella presente donazione la facoltà piena di ciò fare, e la facoltà di potere alienare, vendere, o permutare porzione de' loro beni per farne compra di altri più speciosi, e feudali; e che questa facoltà possa svilupparsi da tutti essi Signori Costituti, o da chiunque resterà superstite* (1).

In Marzo dell' anno 1794., siccome D. Francesco Antonio Tella fratello maggiore ebbe l' infortunio di perdere l' uni-

(1) *Fol. 9. ad 12. d. process. S. R. C.*

co figlio maschio, che aveva, e sembrava estinta ogni lusinga di averne nel tempo avvenire, si fece perciò la risoluzione di dar moglie a D. Amodio, il quale sposò D. Gemma Aruffo. Questo matrimonio però si sciolse in Settembre dello stesso anno. Imperciocchè lo sposo D. Amodio essendo venuto alla fiera di Salerno, contrasse quivi una gravè malattia, per cui se ne morì in Napoli in casa del di lui cognato D. Bartolommeo Aruffo lasciando incinta la ridetta sua moglie D. Gemma, che rimase in casa de' cognati, ed a' 4. Aprile dell'anno 1795. diede alla luce una bambina, cui si diè nome M. Amalia Tella.

Estinto D. Amodio, i fratelli, che gli sopravvissero credettero confacente a' loro interessi disfarsi del ricco negoziato di pannine, che avevano, non potendolo tirare più innanzi per l'avvenimento infausto della morte del loro fratello, che n'era il sostegno, come era il sostegno della Casa (1). Essi occultarono tutto il contante, tutto il prezioso, e tutto quel, che ritrassero dalla dismessione del negoziato anzidetto. I fratelli Tella usaron de' riguardi alla vedova D. Gemma, finochè non diede alla luce D. Maria Amalia, cosa, che dispiacque loro infinitamente, giacchè stavano in aspettazione del maschio. Quindi fin d'allora risolsero di dar moglie all'altro fratello D. Nicola Silvestro, benchè storpio, e lunatico.

In seguito di ciò D. Gemma avvedutasi, che non le si usava più riguardo veruno, ed avvedutasi altresì, che i cognati avean rivolte le mire a defraudare l'infelice ragaz-

za,

(1) Ciò si comprova colla lettera di D. Pietro Tella scritta a D. Bartolommeo Aruffo a dì 11. Ottobre 1794. *fol.* 79., *e* 80. *process. S. R. C.* Eccone le parole. — *Caro mio Sig. D. Bartolomeo. Infelice me, infelice questa sua Casa! Chi ci consola? il colpo è stato gravissimo; nè mi fido di rappresentarlo. Povera, povera la casa mia, essendosi perduto il sostegno, la guida, e la speranza di questa afflittissima Casa &c.*

za, con sano accorgimento risolse di ritirarsi insieme colla figlia in Fara Sammartino sua patria, acciocchè quivi in casa de' fratelli, e della madre avesse potuto col di loro consiglio prendere gli espedienti opportuni per mettere in salvo gl' interessi della figlia. Quindi avendo fatto sentire a' cognati, che ella voleva rivedere i suoi, anche per avere un sollievo nella malinconia, in cui era immersa, e che con ragione opprimeva il suo spirito, eseguì la risoluzione di conferirsi in Fara accompagnata dal Sacerdote D. Pietro Tella suo cognato. Giunta colà palesò le sue idee alla madre, ed ai fratelli, per sentire il loro consiglio, ed essi tutti furono d' avviso, che rimanesse in Fara, e che si prendessero gli espedienti per mettere in salvo gl' interessi della pupilla. Tanto ella eseguì, nulla curandosi, che in Taranta era rimasto tutto il suo corredo, dove tutavia si trova in potere de' fratelli Tella (1).

Il primo passo, che diede D. Gemma Aruffo per mettere in salvo gl'interessi della figlia D. Maria Amalia, fu di comparire nella G. C. della Vicaria, ove implorò, che in beneficio della figlia spedisse il decreto di preambolo del fu D. Amodio Tella suo padre, e che ad essa D. Gemma a norma delle leggi si deferisse la tutela, come dalla Vicaria fu ordinato con decreto de' 26. Settembre 1795. (2).

I Fratelli Tella per l' opposto avendo ciò saputo, ed avendo capito le intenzioni di D. Gemma Aruffo comparvero nel S. R. C., dove presentando gli enunciati due istrumenti per mezzo della solita supplica esposero le seguenti cose. Dissero, che D. Francesco Antonio fratello primogenito non avendo figli maschi, e D. Amodio non avendo avuto, che una sola figlia femina, perciò D. Nicola Silvestro ultimogenito si era determinato a prender

(1) Si vegga il processo del S. C.
(2) *Fol.* 1. *process. M. C. V.*

moglie ad oggetto di conservare la sua famiglia, e soggiunsero. — *Nunc autem ad supplicantium aures pervenit viduam dicti defuncti D. Amodei nonnullas prætensiones suscitare velle contra supplicantes non solum pro tutela dictæ pupillæ, sed etiam pro administratione bonorum ejus defuncti viri: Ex prænarratis in præsenti supplicatione abunde patet dictæ Viduæ nullum jus competere, neque super administratione fructuum dictorum bonorum, ea enim vigore reciprocæ donationis, & fideicommissariæ substitutionis ad supplicantes pertinent, & ad filios masculos ex eorum corpore procreandos: e contra dictæ pupillæ alimenta nunc debentur, ac dotem de paragio adsignari debet tempore opportuno.* Quindi conchiusero dimandando esser mantenuti nel possesso dei beni del fratello defunto D. Amodio con farsene prima la segregazione per cautela delle parti (1).

Spedita la solita controsupplicata, ed avendo i fratelli Tella spiegata la loro istanza, fu fatto il seguente decreto: *Fiat petita adnotatio bonorum tam mobilium, quam stabilium possessorum per dictos fratres de Tella sumptibus eorumdem fratrum, & exequutio committatur R. Generali Audientiæ, Regiis Curiis vicinioribus, & Curiæ loci in solidum.*

Spediti gli ordini corrispondenti al decreto, la Corte locale delegata per eseguirli, fece l'annotazione a piacimento, e discrezione de' fratelli Tella, a cui furon tutte le robe consegnate *cum obligatione* (2). Questa annotazione fu un tessuto di frodi dirette a nuocere l'infelice pupilla. I Signori Tella si occuparono unicamente ad occultare tutto il denaro contante, e tutto il mobile prezioso, ch' era in famiglia, di cui non fecero motto alcuno. Soltanto annotarono pochi crediti; ed ebbero ancora la temerità di dichiarare, ch' essi eran debitori di Notar Carlo Marrama nella somma di duc. 300., che stavan de-

(1) *Fol.* 4. *process. S. R. C.*
(2) *Fol.* 13. *at.*

depositati nelle loro mani, e che si avean consumati per bisogni della famiglia. Inoltre D. Francesco Antonio dichiarò aversi consumato ducati 19. esatti dalle rendite della Congregazione dell' Addolorata, di cui era Priore. Or qual pruova più convincente, e qual più sicuro segnale può mai desiderarsi per dimostrare le mire indirette de' fratelli Tella, e l' idea risoluta de' medesimi in recar pregiudizio all' infelice pupilla? Ad ognuno è nota l' opulenza della famiglia Tella fornitissima di crediti, e contante. Infatti allorchè D. Amodio in Settembre dell' anno 1794 quando morì, andò nella fiera di Salerno, quivi fece la vendita di ducati settemila di pannine, e dovea esigere, come esigè ducati 7076. 22. secondochè ci contesta una lettera dello stesso D. Pietro Tella scritta a D. Bartolommeo Aruffo immediatamente dopo seguita la morte di D. Amodio (1). Queste somme rinvenute dopo la morte di D. Amodio in casa di D. Bartolommeo Aruffo, furono con somma lealtà rimesse a' Signori Tella, i quali ne furono ben contenti spiegandone al cognato i più vivi ringraziamenti con particolare lettera (2). Or di queste somme pur troppo rilevanti, ed altre, con cui si sostenea il ricco negozio de' Signori Tella niente si vide annotato. Quindi la vedova D. Gemma Aruffo, cui unicamente cuoce il vantaggio della sua figlia, all' aspetto di un' annotazione così fraudolenta n' espose le sue doglianze nello stesso S. R. C., ed in pruova esibì il carteggio, che si conservava da D. Bartolommeo suo fratello,

(1) *Fol.* 45. *d. process. S. C.*

(2) Le parole della lettera sono le seguenti: *La esigenza, che portò,* (cioè D. Amodio) *nella fiera di Salerno, ascendeva a duc.* 8076. 22., *e la roba ha smaltita ascendeva a duc.* 7000. *circa, oltre la fede di credito di doc.* 300., *che porto a V. S. a fine di farla rinnovare, avendo il Sig. Buonocore fatto un passio sotto di essa etc.*

(3) *Fol.* 82. *a t. ad* 84. *d. process.*

e che fortunatamente si ritrovò (2); ed esibì ancora copia del bilancio inviato in tal ricontro agli stessi Signori Tella (3). Quindi fu ordinato dal S. C. di descriversi nell' annotazione le cose non annotate, e fu impartito termine sommario sulle cose dedotte per parte de' Signori Tella. Questo giudizio non si è poi proseguito attesa la posizione infelice della povera vedova D. Gemma, cui dai Cognati si è negato ogni soccorso, in guisa che ebbero finanche il coraggio di depositare in carte di vecchio conto la sua dote in ducati secento, che oggi trovansi impiegati colla Regia Corte, e ne pende giudizio nel S. C. Ella tra il giro di nove anni non ha avuto, che la tenue liberazione di ducati 150. per gli alimenti della pupilla, secondochè ben si ravvisa dalla fede fatta dallo Scrivano D. Giuseppe Daniele presentata presso gli atti della G. C. (4).

Mentre così eran le cose D. Gemma Aruffo ebbe richiesta di passare a seconde nozze con Donato Masci di Rocca S. Giovanni, giovine fornito delle più amabili qualità, di lodevoli costumi, e di famiglia ricca, e riguardevole (5). D. Gemma calcolando il suo stato d' indigenza, sfornita di dote, e di ogni risorta, ridotta a vivere in uno stato precario dipendente dalle sovvenzioni, che la generosità de' fratelli, e della madre le contribuivano, si persuase ad accettare un partito così vantaggioso, che la providenza le avea destinato.

Ella credè a ragion veduta, che malgrado il suo passaggio a seconde nozze non dovea restar priva della tutela di D. Maria Amalia sua figlia, avendosi riguardo non meno alle giuste, plausibili, e necessarie cagioni, che la determinavano a prendere il secondo marito, ma benanche per-

(2) *Fol.* 79. *ad* 91. *d. process.*
(3) *Fol.* 87. *ad* 91. *d. process.*
(4) *Fol.* 7. *ad* 8. *process. M. C. V.*
(5)

perchè attesa la convenzione fatta tra i Signori Tella, mentre vivea D. Amodio, non potev' aspirare alla successione della figlia. Quindi cessando ogni motivo di diffidenza contro di lei, a 27. Luglio dello scorso anno 1803. dimandò nella G. C. dichiararsi, che le fusse lecito passare a seconde nozze con D. Donato Masci senza rimanere in alcuna guisa pregiudicate le sue ragioni circa la continuazione nell' esercizio della tutela di sua figlia. Soggiunse, che laddove la G. C. credesse non aderire alle sue dimande, doveva allora destinarsi per tutore della pupilla il di lui fratello D. Bartolommeo Aruffo, Zio materno della pupilla in esclusione de' zii paterni, i quali oltre ad essere collitiganti colla pupilla, avean procurato recarle innumerevoli pregiudizj, anche perchè era da esaminarsi, se quella donazione, che si ostentava era genuina, o era stata artificiosamente congegnata per escluder la pupilla del paterno retaggio.

A vista di tale dimanda fu impartito termine sommario, e citaronsi *per edictum* tutti gl' interessati. In seguito di ciò i fratelli Tella comparvero nella G. C., ove opponendosi vivamente alla dimanda di D. Gemma chiesero deferirsi a lor benefizio la tutela, come a più stretti congiunti; soggiungendo, che non dovea esser loro di ostacolo la lite promossa, giacchè erasi svegliata dalla stessa D. Gemma, non già dal padre della pupilla. Quindi su di tale istanza fu ordinato, che il termine sommario impartito corresse ancora sul dedotto dai fratelli Tella.

La pruova fatta da D. Gemma nel termine impartito da essa G. C., esibisce il seguente risultato.

1. Che ella dopo la morte del marito D. Amodio restò incinta di due mesi, ed a tempo proprio diede alla luce D. Maria Amalia, di cui fu dichiarata tutrice dalla G. C.

2. Che la tutela di D. Amalia non si aggira ad altro, senonchè nella semplice educazione, e regolamento della persona. Imperciocchè i beni del padre sono in potere de' Zii, i quali sostengono risolutamente, che siano di

loro appartenenza in forza delle accennate due donazioni, per le quali vi è lite nel S. C.

3. Che i Zii paterni niuna cura, e niun pensiero hanno avuto della pupilla: E siccome ella era malvista da' cognati, che non le usavano alcun riguardo, stimò passare nella casa dei fratelli insieme colla pupilla.

4. Che essa D. Gemma fin da che mancò di vita il marito si è occupata con amorevole cura in dare esatta educazione alla figlia pupilla. Dippiù, che oltre a' Zii paterni della ragazza vi sono ancora i Zii materni, cioè D. Bartolommeo, D. Matteo, e D. Giuseppe Maria Aruffo.

Per l' opposto i fratelli Tella per riuscire nel disegno di escludere D. Gemma dalla tutela si sono ingegnati col detto di più testimonj loro congiunti, o dipendenti, o debitori, di provare gli assunti seguenti.

1. Che D. Gemma e prima, e dopo, che fusse morto il di lei marito D. Amodio fu amata, e contradistinta dagli individui della loro famiglia, e che per mera bizzaria volle fare la risoluzione di ritornare in casa della madre, e de' fratelli sotto pretesto di rivedere i suoi.

2. Che più volte se le fecero premure di farla ritornare in casa, al che non riuscirono (1).

3. Che

(1) Qual pruova si reca di questo amore, ed attaccamento dimostrato per D. Gemma, dopo la morte del marito? Il processo del S. C. meglio, che le voci vaghe, ed il detto di pochi testimonj prezzolati, ce ne somministra lucido argomento in contrario. D. Gemma non ha potuto finora ricuperare il suo corredo rimasto in casa delli Signori Tella, i quali si sono negati a restituirlo per tanti anni, e tuttavia sta in lor potere. Essi hanno avuto il coraggio di far deposito de' duc. 600. dotali di D. Gemma in carte bancali di vecchio conto, in quei tempi infelici, ne' quali si valutavan per nulla, ed in piazza correva l' agio in un grado esorbitante. D. Gemma non volle rice-

ve-

3. Che ella si fece dichiarare Tutrice dalla G. C. per avere l'amministrazione de' beni, che credeva appartenere alla pupilla (1).

4. Che la sua idea nel dimandare la continuazione nella tutela fu appunto quella di potere riuscire a contrarre il vantaggioso matrimonio con D. Donato Masci, che l' ha richiesta colla condizione di dare in moglie la pupilla al di lui fratello germano, perchè ha pingue dote (2).

5. Che

vere, e quindi il deposito fu impiegato colla Regia Corte. Pertanto è avvenuto, che l'infelice D. Gemma è priva di ogni frutto dotale, ed ha menata finora una vita precaria appoggiata alla beneficenza de' fratelli. Ecco il grande amore, che hanno avuto i Signori Tella per la cognata. Per quel, che riguarda la pupilla, è cosa, che non può udirsi senza che ne frema l'umanità, ella non ha conseguito per lo giro di nove anni, che soli duc. 150., ma dopo le spinte giudiziarie, e le liberazioni ordinate dal S. C.. E' veramente da ammirarsi tant' amorevolezza in codesti zii, i quali avrebbero lasciata perir di fame la pupilla, e la madre, se non fussero state accolte nella Casa di Aruffo, dove sono state finora alimentate. La loro lealtà si ravvisa specialmente dal fatto della occultazione di tutto il meglio, e di tutto il prezioso, che formava l'opulento negoziato di pannine, che fu dismesso dopo la morte di D. Amodio. Vegga ora il S. C. di qual tempera siano i testimonj prodotti dagli avversarj, i quali in faccia a' fatti permanenti osano parlare di affetto, e di attaccamento verso la pupilla, e la madre.

(1) Di quali beni D. Gemma vuole appropriarsi l'amministrazione, se tutto trovasi in potere degli avversarj, i quali n' ebbero la consegna in seguito degli ordini ottenti dal S. C.? Di quali sostanze della pupilla può abusar la madre, se i Zii paterni tutto hanno in mano, e di tutto si credono padroni?

(2) Da questo articolo può ben ravvisare la G. C. lo spi-

5. Che ella fa ogni sforzo, che la tutela si deferisse ad uno de' fratelli nel caso, che a lei non si accordasse la continuazione (1).
6. Che essi sono i congiunti più prossimi in grado, e dopo di essi D. Maurizio Pierantonio marito di una loro sorella già defunta, ed i figli di lei.
7. Che essi sono abilissimi all' esercizio della tutela, ed uo-

---

spirito d' impostura, che anima i Signori Tella nel presente giudizio. Maria Amalia Tella non ha che otto in nove anni. In una età così tenera parlar di matrimonio, è una idea tutta vana, e chimerica. Dicono gli avversarj, che la premura di avere la pingue dote, che ha la pupilla, anima il presente giudizio, e i desiderj della madre. Ma dov' è questa dote, se tutto hanno, e posseggono i Signori Tella, e quando sarà il tempo di conseguirla, dovrà prima farsi una lite per la liquidazione della medesima cogli stessi Signori Tella, la di cui indole avida, e restia è a tutti ben nota? Più. D. Gemma per dissipare ogni idea di sospetto, che gli avversarj a bella posta vanno fomentando, ha già situata decorosamente la ragazza nel Monastero di S. Chiara in Lanciano, e ciò priachè passasse a seconde nozze, e vi è negli atti documento giuridico, che il contesta.

(1) D. Gemma ha premura pe' vantaggi della pupilla. Ecco perchè desidera la tutela. Vede che restando l' infelice ragazza in balìa de' Zii paterni, sarà sempre malmenata. Sicchè ha implorato dal S. C., che laddove non volesse accordare a lei la continuazione della tutela, che la medesima si deferisca a' suoi fratelli, da' quali a ragion veduta si ripromette, che la pupilla debba essere con più umanità accolta, e trattata. Gli esempj del passato la confermano in questa idea, ed ella fa ogni opera di escluderne i Zii paterni, dalla di cui ferocia teme ogni sinistro per la infelice sua figlia.

uomini onestissimi, da cui la pupilla può avere una lodevole educazione (1).

8. Che essi non furono mai collitiganti colla pupilla, e che la causa pendente in S. C. fu introdotta maliziosamente da D. Gemma per escluder essi dalla tutela, e dall' amministrazione, che si lusingava poter conseguire (2).

9. Che la pupilla non riceve dalla madre una educazione molto lodevole, giacchè oltre al non esigere rispetto dalla figlia, si sente proferire parole oscene; e si è fatta andare più volte in Rocca S. Giovanni per l'oggetto del matrimonio con somma ammirazione di tutti del Paese (3).

10. Che

(1) La parentela de' Signori Tella è in pari grado con quella di D. Bartolommeo Aruffo. Non possono perciò gli avversarj pretender dritto di preferenza, e molto meno i figli della sorella. Circa le qualità poi degli avversarj, l'esperienza decide, quanto siano infauste per la pupilla le loro intenzioni.

(2) Quanto si contiene in questo articolo è una solenne menzogna. Basta volgere lo sguardo al processo del S. C. per esser persuaso, che il giudizio quivi svegliato fu promosso la prima volta da' Signori Tella per escludere da tutto il paterno retaggio la pupilla con quelle due donazioni, delle quali dovrà esaminarsi dal S. C. il merito, ed il valore. Questo giudizio fu dedotto ad oggetto di far uscire ignuda dalla casa paterna l'infelice pupilla, e ridurla a mendicare da essi gli scarsi alimenti a loro discrezione.

(3) Quanto si dice in questo articolo esibisce un bel ritrovato suggerito dalla calunnia, e dalla impostura. Se la educazione, che D. Gemma ha dato alla figlia è poco ben regolata, perchè finora nessuna doglianza ne han mossa gli avversarj, ed ora la prima volta son venuti a dedurre tante belle cose per escludere la madre dalla tutela; ed ora hanno cominciato a spiegare tanto zelo per

10. Che i Zii paterni sono preferiti nella tutela a' Zii materni, anche perchè D. Bartolommeo, e D. Matteo Aruffo dimorano in Napoli; e degli altri due uno è ragazzo, e l'altro ha sconvolto il cervello.

11. Che tutti i fratelli Aruffo non godono la sana decorazione, nè sono benestanti (1).

12. Che essi Tella hanno sempre mostrata molta affezione, ed attaccamento tanto alla pupilla, che alla madre, avendo pagati gli alimenti assegnati dal S. C. (2).

13. Che i testimonj esaminati dalla Vedova sono per la maggior parte bisognosi, per cui si sono lasciati sedurre (3).

Con-

---

la infelice pupilla? Il S. C. intende meglio di ogni altro quali siano le idee animatrici de' Signori Tella in affermare tante cose, cui manca ogni appoggio di realità. E' da rimarcarsi ancora, che sull' articolo 4. 9., ed 11. alcuni testimonj dicono *nescire*, e gli altri depongono per averlo inteso dire. Il S. C. ben sa, che tali deposizioni per legge valgon meno del nulla.

(1) E' una nozione d' istituti, che circa il peso della tutela si guarda solo la vicinità del grado, senza far differenza tra agnazione, e cognazione. Non regge dunque nel dritto la posizione degli avversarj, e molto meno vale nel fatto. I fratelli Aruffo godono ottima opinione per la loro probità, ed onoratezza. D. Bartolommeo specialmente è un pubblico negoziante ammogliato con figli, che gode la comune fiducia per la sua opulenza, e per la sua lealtà. I mezzani della nostra borsa di commercio ce ne fan piena fede, ed un solenne loro attestato il giustifica. Non è dunque da por mente alle voci di alcuni pochi individui, che dicono l' opposto solo per averlo inteso dire. Ma di questo più giù.

(2) A questo articolo si è risposto col fatto, che si raccoglie dal processo del S. C..

(3) Quanto si dice in questo articolo esibisce lo sfor-

Contro all'anzidetta pruova compilata per parte delli Signri Tella, benchè a colpo di occhio si ravvisasse calunniosa, ed inconcludente, D. Gemma chiese, ed ottenne la ripulsa de' testimonj contrarj, dimostrando cioè 1. Che Giuseppe Cipollone è nipote delli Tella, 2., che Felice di Lauro è loro stretto amico, 3. che Alessio Marcello è loro debitore 4., che Giulio Marinelli sia amico, e debitore 5. che Notar Carlo Marrama sia parimente stretto amico, 6. che Berardino Profeta è loro amico, e debitore, e tale ancora D. Giuseppe Cipollone, 8. che Camillo di Cocco sia ubbriaco, r. r., stupido, e miserabile, e finalmente che i testimonj da lei fatti esaminare si distinguono per la onestà, e godono la pubblica opinione (1).

Sul merito di queste pruove propostosi l'affare nella G. C. a relazione dell'integerrimo Giudice D. Domenico Franchini a' 27. del passato mese di Luglio fu deciso a tal modo: *Constito melius de agnatis, & cognatis proximioribus D. Mariæ Amaliæ Tella præter eius patruos D. Franciscum Antonium, & D. Nicolaum Silvestrum Tella ipsisque proximioribus auditis, ac renovata citatione per edictum providebitur. Et interim detur D. Mariæ Amaliæ Tella Curator Magnificus U. J. D. D. Nicolaus Venturelli, qui iura, bona, & personam eiusdem pro causa, ut ex actis, tueri valeat pro nunc, & donec aliter. Et quoad curam prædictam expediantur ordines.* Di questo decreto D. Gemma si duole, chiedendone la riforma dal S. C. Essa crede risolutamente che debba essere a tutti preferita nella tutela, malgrado, che avesse fatto passaggio a seconde nozze, e qualora il S. C. non volesse deferire a tal sua dimanda, essa implora, che

in

zo di chi vuole poter dire cosa per eludere in modo qualunque la verità. Ma le fedi dell'Università, che noi abbiamo esibite, dimostrano direttamente il contrario di ciò che van dicendo gli avversarj.

(1) *Fol.* 89. *ad* 93.

in esclusione de' zii paterni debba la tutela appartenere a D. Bartolommeo Aruffo suo fratello. Noi dunque a difesa di D. Gemma dimostreremo prima il dritto di lei sulla tutela di D. Amalia, ed indi quello di D. Bartolommeo.

§. I.

Dritto di D. Gemma Clementina Aruffo sulla tutela di M. Amalia Tella sua figlia.

NOn vi è dubbio, che secondo i dettami della Romana giurisprudenza, la madre, che passa a seconde nozze resta esclusa da ogni dritto sulla tutela de' figli, e la cura, e la educazione di costoro si toglie a lei, e si affida a colui, che la religiosità del Magistrato crede confacente a' vantaggi de' pupilli. E' una presunzione fondata nel dritto, che la madre per condiscendenza al secondo marito, accalappiata dalle lusinghe del medesimo, sacrifichi i vantaggi, e la vita istessa de' figli pupilli nati dal primo matrimonio in grazia del secondo marito (1). Ecco perchè sul momento, che la donna passa a seconde nozze, è privata della tutela, e quella dolce fiducia, che la legge avea sulla tenerezza, ed amore materno, si cambia in diffidenza, e s'immagina tutto ciò che di tristo si può attender da lei in danno della pupilla.

Ma la ragion della diffidenza della legge, ove mai è fondata? Eccone il plausibile appoggio. Siccome morendo la figlia in età pupillare, la succeditrice legittima di lei è la madre, così la lusinga animatrice di tal successione potrebbe indurre un animo pervertito, e maligno di tramare insidie alla vita della propria figlia per compiacere le voglie del secondo marito. Questa è la idea della legge, per la quale la madre si esclude dalla tutela sul momento, che passa a seconde nozze (1).

Ma

(1) *Quia plerunque novis maritis non solum res filiorum, sed*

Ma tutti gl' Interpetri eruditi, e gli Scrittori del foro convengono d' accordo, che laddove cessa il fine della legge in guisa, che non può la madre aspirare alla successione della propria figlia, allora non si dee privare della tutela, malgrado il suo passaggio a seconde nozze. Se la diffidenza contro la madre nasce dalla lusinga, che ha di succedere alla figlia, è chiaro, che cessando la ragione animatrice della legge, dee cessare il motivo, per cui la madre è allontanata dalla tutela. E' questa una solenne teoria, ed oltre alla ragione, ed al buon senso, che ce ne persuadono, ne convince del pari la legge. Un esempio luminoso ne abbiamo in un luogo del Giureconsulto Paolo: *Quamvis nulla persona lege excipiatur; tamen intelligendum est, de his legem sentire, qui liberos tollere possunt. Itaque si castratum libertum iurejurando quis adegerit* (*ne nubat, aut liberos tollat*) *dicendum est, non puniri patronum hac lege* (1). Sulla quale legge Bartolo seguito dal Gotofredo avverte così. *Lex generaliter loquens restringitur per rationem: cessante legis ratione, cessat lex ipsa.*

Ecco la plausibil ragione, per la quale tutt' i Giuristi hanno per sicuro, ed indubitato, che non dee togliersi alla madre la cura, e l'educazione della pupilla, non ostante, che le sia piaciuto di passare a seconde nozze, quando vi concorre la grave circostanza, ch' ella non possa succedere alla figlia; per cui non è da temersi, che possa insidiar la di lei vita in grazia del secondo marito. La tenerezza materna è tale, che dee concepirsi un cuore snaturato, e del tutto maligno per procurare il male della propria figlia. Qual' amore vince l' affettuosa tenerezza della propria madre? Le naturali tendenze, ed il dolce sen-

sed etiam vitam addicunt. L. 22. in med. Cod. de administratione tutorum, vel curatorum.

(1) *L. 6. §. 2. D. de jure patronatus*.

senso della natura non possono giammai obbliarsi (1). Sicchè quando il timore di restar la madre sedotta dalle istigazioni del secondo marito, non vi è più, dee specialmente prevalere il dritto della madre circa l'esercizio della tutela, e circa la cura, ed il regolamento della pupilla, dritto, che ha l'appoggio su quel naturale amore, che ha ogni madre verso i proprj figli.

Per

(1) Il savio Plutarco, nelle di cui opere ammiriamo raccolti i tesori della sapienza Greca, è garante delle nostre idee. Questo grave Scrittore, che trasse dall' analisi, e dallo studio del cuor dell' uomo, la più rischiarata moral Flosofia, volendo esprimere con quanta vivezza, ed energia operi il naturale amore, che ha ogni madre verso i proprj figli, e con quali indelebili caratteri questo sentimento è scolpito nel fondo dell' anima di ogni madre, riflette a tal modo. Dice, che sarebbe un portento mostruoso in natura, ravvisarsi l'opposto, e quantunque si trovi talvolta la madre guasta, o dalla corruzione, o da passione qualunque, pure malgrado tutto ciò, traluce sempre il naturale amore verso de' figli nella stessa guisa, come l'oro benchè meschiato con altre eterogenee materie nelle viscere della terra, pure il suo brillante lume risalta, e traluce. Αλλα ωσπερ εν τοις μεταλλοις πολλη συμπεφυρμενον γη, και κατακεχωσμενον, ομως διαλαμπει το χρυσον, ουτως η φυσις εν αυτοις τοις ημαρτημενοις ηθεσι και παθεσιν εκφαινει το προς τα εκγονα φιλοστοργον. *Sicut in metallis multa licet intermixtum, & fœdatum terra, elucet tamen aurum, sic natura in parentibus, perditis quamvis moribus, exerit erga prolem naturalem charitatem:* Plutarch. *de naturali parentum erga liberos charitate.* Tanto una sana filosofia suggerisce circa l'amor delle madri verso de' figli. Dica ora l'avversario, se ne ha il coraggio, che D. Gemma Aruffo per lo suo passaggio a seconde nozze abbia lasciato le sue viscere materne, e siesi estinta la natural tenerezza, che fin' ora ha spiegata per la sua figlia.

Per queste sane vedute di natural ragione tutt' i Tribunali applaudirono il sentimento dettato dalle voci della natura di non togliere alla madre binuba la tutela del figlio, o della figlia pupilla, quando siavi la circostanza, ch' ella non possa succedere alla medesima, sia perchè fusse sfornita di beni di fortuna, sia perchè il matrimonio della madre fu contratto alla nuova maniera, sia perchè ella abbia l'erede sostituito. Il Presidente de Franchis (1), il Reggente de Ponte (2), il Consigliere Staibano (3), ed il Reggente Rovito (4) rapportano su di ciò le solenni giudicature del S. C., e ci recano splendida testimonianza esser questo il sistema costante di giudicare, che la sapienza del foro ha adottato ne' nostri Tribunali. Quindi il nostro de Marinis con idee uniformi scrive: *Et ulterius progrediendo, potest etiam Judex arbitrari, ut pupillus penes matrem, quæ ad secunda vota transitum fecit, ejusque virum educetur; ubi tamen nulla spes successionis in illis consideretur; quia forsan pupillus substitutum haberet, vel secundum jus municipale, mater filio non succederet, prout in casu Dom. de Franch. cit. decis. 360. quam sequuti sunt Reg. de Ponte decis. 20. n. 25., Mastrill. decis. 230. Staib. resolut. forens. centur. 2. resolut. 141. n. 23., & 24., & Reg. Rovit. decis. 8. n. 5., refert enim per S. C. decisum, cujusdam pupilli educationem matri, quæ ad secunda vota convolaverat, ejusque viro, qui honestæ vitæ erat, committendam esse, etsi pupilli patruo contradicente, ex quo matrimonium, in cujus constantia pupillus natus erat, contractum*

glia. Qual contradizione ritrova egli tra i doveri di madre, e di sposa? Forse l'amore al nuovo marito estingue la sensibilità dell' amore verso de' figli?

(1) *De Franch. decis.* 350.

(2) *De Ponte decis.* 20. *num.* 25.

(3) *Staiban. resolut. forens. cent.* 2. *resolut.* 141. *n.* 23. & 24.

(4) *Rovit. decis.* 8. *n.* 5.

ctum extiterat secundum morem nobilium hujus nostræ Civitatis, secundum quem mater nunquam succedit filiis, nec in totum, nec in partem, quandocumque ab intestato decedentibus, idemque decisum fuisse, junctis Dominis Consiliariis duarum Aularum in causa Isabellæ de Tocco matris Comitissæ Gambatesiæ, quæ secundas nuptias contraxerat cum Mercurio de Palma, & fuit exclusa avia paterna, quæ neptis educationem prætendebat, idemque servatum ad favorem Catharinæ Branciæ circa educationem Dom. Eleonoræ Zapat ejus filiæ, nunc Ducissæ Soræ; non obstante, quod transitum fecisset ad secunda vota; testatur Reg. de Tapia post hæc scripta visus decis. 51. S. C. ubi quamplures decis. refert (1). Simil cosa contesta il De Ponte dicendo, che quando la madre è onesta, e di regolato costume, e non può succedere alla figlia, o pure potrebbe succederle in una picciola parte, non dee in tal caso esser privata della tutela, ed a lei si dee affidare la educazione de' figli, non ostante, che abbia fatto passaggio a seconde nozze: Eccone le parole: *Sed quando omnis cessat suspicio, educationem filiorum habebit, etiam, quod transierit ad secunda vota, quando mater est honesta, & nulla adest suspicio, maxime quando mater non potest succedere. & Curt. in cons. 94. 2. part. consuluit etiam, quod mater esset in parte successura attenta bona ipsius qualitate, Menoch. de arbitr. iud. lib. 2. cas. 168., & in matre, quæ transivit ad secunda vota; quæ non potest succedere, est decisio D. de Franch. 350.* (2). Ma sembra, che dopo la sinodal decisione fatta dal S. C., che ci riferisce il Reggente Tappia nella causa della tutela di Eleonora Zapat proferita a favore di D. Caterina Brancia sua madre, non si debba più di questo articolo dubitare. Quivi restò deciso con solenne giudicatura, che non dovea negarsi a D. Caterina Brancia la cura, e l'educazione della di lei figlia pupilla Eleonora Zapat per es-

(1) *De Marinis lib. 1. resolut. 95. n. 16. & 18.*
(2) *De Ponte decis. 20. n. 25.*

essersi avuto in considerazione, che ella non potea aspirare alla succession della figlia; da che i capitoli di lei eransi contratti alla nuova maniera: *Et tandem dicebatar omnem cessare suspicionem, nam mater non poterat admitti ad successionem filiæ, ex quo capitula erant secundum consuetudinem Neapolitanam Capuani, & Nidi in scriptis redactam, quod ponderat D. Præsid. de Franch. decis.* 350. *in fine — Ex quibus omnibus attenta præcipue maxima, & egregia virtute matris, ac etiam vitrici, atque utilitate, quæ ex ejus patrocinio percipere poterat prædicta D. Eleonora propter lites, quas habebat maximæ quantitatis, ac fere totius patrimonii, ac stantibus tot decretis S. C. propter auctoritatem rei judicatæ, & reverentiam nostro Tribunali debitam, ut dicit Paul. Juriscons. in l. filius D. ad leg. Cornel. de fals. ibi, sic enim inveni Senatum censuisse, pronunciavit educandam prædictam D. Eleonoram penes ejus matrem, & ita fuit exequutum, quæ postea nupsit Excellentissimo Duci Soræ nepoti maximi illius Pontificis Gregorii decimi tertii* (1).

Nel caso presente concorrono le circostanze tutte, ch' ebbe in veduta il S. C. nel decidere la causa della tutela di Eleonora Zapat. I. L'onestà della madre, sulla di cui condotta gli avversarj niente han saputo immaginare per adombrarla. Maria Gemma Aruffo si distingue per la sua probità, e per la sua condotta regolare, e prudente, e per la placidezza delle sue maniere. Le pruove fatte nel termine ce ne assicurano. Ella da che morì il marito ebbe special cura di assicurare gl' interessi della sua figlia, che i Zii paterni della medesima s' ingegnarono di defraudare con avere omesso nell' inventario tutto il meglio, ed il prezioso, che avea lasciato il padre. Il processo compilato nel S. C. ci rende persuasi della buona intenzione della madre per cautelare la povera pupilla, e per obligare i Zii ad annotare tutto quello, che a danno della

(1) *Tapia decis.* 51. *n.* 18.

nipote aveano occultato. Questo fatto decide della buona intenzione della madre; e delle mire indirette de' Signori Tella per defraudare la infelice pupilla.

La seconda circostanza, ch' ebbe in veduta il S. C. nella causa di Eleonora Zapat, e che si è fatta valere in ogni consimile occasione, è appunto la circostanza, che la madre non potea succedere alla figlia. Or gli stessi Avversarj han prodotto pubblico istromento, che si vuole stipulato a 17. Settembre del 1785. tra il qu. D. Amodio Tella, ed i suoi fratelli, in vigor del quale per convenzione avuta tra loro, le figlie femine si escludono dalla successione paterna, ed in loro preferenza si fanno succedere i Zii, ed i loro figli maschi, lasciando appena alle figlie femine gli alimenti ed il paraggio, allorchè vanno a marito. Qual' è dunque il caso della successione, che potrebbe verificarsi a beneficio della madre? Come potrebbe quì aver luogo il timor della legge, che ella per la speranza di succedere alla figlia, voglia tramarle insidie per compiacere il secondo marito? In che potrebbe D.Maria Gemma Aruffo succedere alla figlia, se costei niente ha, e nulla possiede, all' infuori della speranza del semplice paraggio, allorchè va a marito, val quanto dire dopo, che sarà finita la tutela (1)? Ecco dunque, che

(1) Or quì non è da omettere, che la dolcezza de' costumi attuali, il progresso de' lumi, e il modo di pensare de' tempi presenti non guarda in aspetto cotanto odioso il passaggio delle donne a seconde nozze; e quindi è avvenuto, che i dritti della donna binube restan salvi, ed illesi. Oggi si reputa essere un vecchio pregiudizio, che le donne divenute vedove, debbano serbare rispetto alle fredde ceneri del defunto marito, restando condannate perpetuamente a rattristare le loro idee con quella vana rimembranza, senza accettare nuovi imenei. Quindi il Voet ci assicura, che oggidì non si osservano con molta scrupolosità gli stabilimenti del dritto Romano in-

che nel caso presente noi siamo in quella specie, in cui dee prevalere la idea, e la presunzione favorevole alla madre, ed alle voci della natura, che le insinuano una tenerezza verso la figlia, a fronte della quale dee cedere ogni altro riguardo. Così sensatamente il Perezio: *Etenim mulier etsi vitricum superinduxerit, tamen charitati maternæ inhærens liberis ex priore matrimonio procreatis, etiam in privignorum præjudicium consulere solet* (1).

Per tali riflessioni Maria Gemma Aruffo a ragion veduta sostiene, che a lei sia dovuta la tutela della figlia, e la cura, e 'l regolamento della sua persona, malgrado il suo passaggio a seconde nozze. Ma se ella incontrasse la non lieta ventura, che il S. C. non deferisse alle sue dimande, in tal caso ella crede, ch'esclusi i Zii paterni, debbasi la tutela deferire a D. Bartolommeo Aruffo Zio materno della pupilla per le ragioni, che ora addurremo.

intorno alla alla tutela della madre binuba, ma tutto si regola col prudente arbitrio del Magistrato. *Ceterum nostris moribus non tam exacte hæc observari constat; quæ de legitimis tutoribus, atque ipsa etiam matre, & avia jus civile dictat, sed multum a Magistratuum arbitrio dependet, cui tutela legitima permitti debeat.* Voet in Pandect. lib. 26. tit. IV. §. 4.

(1) *Perez. in Codic. lib. V. Tit. XLIX. n. 5.*

§. II.

Dritto di D. Bartolommeo Aruffo sulla tutela di D. Amalia Tella sua nipote in preferenza de' Zii paterni.

E' Chiara giurisprudenza, che quando si dà luogo alla tutela legittima, non si fa differenza tra agnati, e cognati. Siccome Giustiniano uguagliò in quanto a' dritti della successione gli agnati, e i cognati, così del pari restarono ancora uguagliati i dritti degli uni, e degli altri per quel, che riguarda il peso della tutela. E' questa una nozione, di cui non si può dubitare (1). Se dunque in egual grado di parentela si trovan congiunti colla pupilla tanto D. Francesco, ed altri Fratelli Tella, che D. Bartolommeo Aruffo, tutti con egual dritto possono aspirare alla tutela. Resta perciò al prudente arbitrio del Magistrato lo scegliere tra questi chi debb' avere la preferenza. Ma nel caso presente vantaggiose circostanze concorrono nella persona di D. Bartolommeo Aruffo Zio materno a favore della pupilla, e circostanze opposte si verificano nelle persone de' Zii paterni della medesima, per cui debbono rimanere esclusi. Valutiamo adunque tali circostanze sulla bilancia della ragione, e della legge.

D. Francesco Antonio, D. Pietro, ed altri fratelli Tella fin dal tempo della morte di D. Amodio padre della pupilla hanno spiegato un' animo deliberato, ed un' idea risoluta di pregiudicare i dritti della medesima. D. Amodio Tella morì in Napoli nell' anno 1794. per malattia, che contrasse nella fiera di Salerno, dove vendè duc. 7000. di pannine, e dove esiger dovea duc. 8076. Queste summe si trovarono in Napoli dopo la sua morte seguita

in

(1) *Nov.* 118. *cap. V. Heinec. Elem. Pandect. lib. XXVI. Tit. IV.* §. 203.

in casa di D. Bartolommeo Aruffo suo cognato, da cui colla massima esattezza si fecero pervenire a' fratelli Tella. Or malgrado tutto ciò i fratelli Tella ebbero il coraggio, e la temerità di non annotare nell' inventario di D. Amodio alcuna di quelle somme, come niente annotarono ancora di tutte l'esigenze, contante, e mobile prezioso, che restò dopo la sua morte. Qual più distinto segnale, qual pruova più convincente si desidera delle tristi idee de' Signori Tella a danno della pupilla? Ma quel, che più dee far orrore egli è, ch' essi ebbero la temerità di far apparire ancora de' debiti sull' eredità di D. Amodio, mentre essi aveano un negoziato cotanto esteso, mentre il loro patrimonio era così opulento, che nel divisato istromento si riserbano di far compra di beni più speciosi, e feudali. Può da questo la G. C. ben ravvisare quanto siano poco lodevoli le mire de' Zii paterni, i quali oggi affettano tanta premura per la infelice pupilla.

Dippiù ella è grave considerazione, che allora quando si tratta di presceglier colui, che dee aver cura della educazione della persona del pupillo, il Magistrato dee avere le sue mire specialmente rivolte alla speranza della successione, con preferire colui, ove tale seducente speranza non concorre. Il sospetto, che nasce da tal considerazione dee fare gran peso alla religion del Magistrato, le di cui mire debbono esser dirette a provedere alla salvezza del pupillo. Così la legge: *Utrum nepos tuus ex filia apud te, an apud patruum suum morari debeat, ex singulorum affectione, & qui magis ad suspicionem ex spe successionis proprior sit, æstimabitur* (1). Quindi sul dettame di una giurisprudenza cotanto chiara, il Rodoerio sensatamente riflette, che non dee affidarsi la educazione de' pupilli a quelle persone, alle quali in caso di morte può pervenire il retaggio de' medesimi; giacchè la lusinga seducente della successione induce l' urgente so-

(1) *L. 2. C. ubi pupilli educari debeant.*

sospetto di non esser loro molto amorevoli, anzi fa temere di tender insidie alla loro vita. Così egli scrive: *Nam regulariter educatio non est committenda illis, qui post mortem pupillorum educandorum forent successuri, & sic, in quibus adest succedendi spes, ex qua vehementissima oritur contra eos suspicio, ne ut succederent, pupillos, quos educandos receperunt, interficiant, ac morti tradant Jas., Roman., Fontanell., Christof., Matt., & Mastrilli* (1).

Or se per la morte della pupilla nel caso nostro la successione andrebbe a' Zii, i quali ne risentirebbero il vantaggio di esentarsi dal peso di dotarla con corrispondente paraggio; è evidente, che tal considerazione dovrebbe allontanarli dal poter aspirare alla tutela di D. Maria-Amalia Tella.

Dippiù qual tenerezza, e quale inclinazione hanno mostrato costoro fin'oggi verso l'infelice pupilla? Il processo del S. C. ci assicura, che tra il giro di nove anni cotesti Zii non le hanno somministrato, senonchè soli duc. 150., e ciò dopo le spinte giudiziarie, che han dovuto avere dal Tribunale ad istanza della madre. Vegga ora la saviezza del S. C., se questa somma, dedotte le spese di liberazione, ed altro, possa esser sufficiente al mantenimento di una ragazza. Ella se non fosse stata soccorsa per lo passato dall'amorevolezza del zio materno, che le ha somministrato da volta in volta quanto occorrevale, sarebbe perita di fame. Qual buona riuscita può dunque ripromettersi il Magistrato della tutela de' Zii paterni? Qual cura amorevole può sperarsi da gente così avida, e restia?

Egli è ancor da por mente, che Francesco Tella pe' malori, che lo affligono, specialmente per le piaghe, che ha nelle gambe, e per la sua pesante e morbosa pinguedine, è obbligato perennemente a guardare il letto, in guisa che lungi di poter badare all'educazione altrui, non è al caso

di

(1) *Rodoer. ad dict. resolut. de Marinis n. 13.*

di fare speditamente quelle funzioni, che ogni uomo, che vive in società deve fare. L' altro fratello soggetto a violenti moti epilettici, che da giorno in giorno lo assalgono, ha così scossa, ed indebolita la sua nervatura, che è giunto quasi alla stupidezza, inabile a tuttociò, che richiede attenzione di spirito: è divenuto in somma un automa, o sia un essere vegetante senza più. Se la casa Tella trovasi in uno stato di agiatezza, ciò è avvenuto per li talenti, per la industria, e per l' attività del defunto D. Amodio, ch' era il sostegno di tutta la famiglia.

Facciamo ora il parallelo della condotta de' Zii paterni colle circostanze, che concorrono nella persona di D. Bartolommeo Aruffo favorevoli, e propizie alla pupilla, e ne ravviseremo il contrapposto. D. Bartolommeo Aruffo è un uomo provido, e sagace. E' a tutti nota la sua probità, ed onoratezza. Egli è un publico negoziante accreditato, e che gode la comune fiducia. Un solenne attestato della nostra borsa di Commercio ci assicura di questa verità, e convince di falso le vane dicerie degli avversarj dettate dall' astio, e dalla calunnia. Dippiù D. Bartolommeo Aruffo fin da che rimase vedova la sorella, prese special cura di lei, e della nipote; mentre i cognati l' aveano abbandonata negandole finanche la restituzione delle doti, che per farle dispetto depositarono in carte bancali di vecchio conto, per cui la vedova infelice è priva del frutto delle sue doti, e sarebbe languita nella mendicità insiem colla figlia, se non avesse ritrovato una risorta nella beneficenza di D. Bartolommeo suo fratello. Inoltre egli da trent' anni, che fa soggiorno alla Capitale vi si è mantenuto con comodo, e decenza, abitando appartamento nobile con carozza, e gente di servizio. Egli alla qualità di Negoziante aggiunge delle cognizioni legali, per essere versato nella giurisprudenza che ha studiata più che mezzanamente, essendo un Dottore approvato con privilegio. Esso insomma è fornito di tutte quelle qualità, che sono richieste, e posson mai de-

desiderarsi in una persona, che potrebbe scegliersi, e destinarsi tutore.

Egli è vero, che gli avversarj si sono ingegnati nelle loro pruove a dimostrare di aver mandati soccorsi alla pupilla, ma i testimonj su di questo articolo o tacciono dèl tutto, o pure dicono averlo inteso dire da altri, e niuno testimonio si è prodotto, il quale avesse affermato di essersi qualche cosa portata per mezzo suo.

A ciò si aggiunge, che dovendosi litigare co' Zii paterni ad oggetto di far verificare quel, che si omise di annotare nell' inventario paterno, e per bilanciare il merito di quella donazione, ch' è diretta ad annientire i diritti delle figlie femine, chi potrebbe meglio resistere alla prepotenza de' Zii, quanto la madre, che oggi trovasi rimaritata con un gentiluomo onesto, ed opulento, o pure chi meglio dello stesso D. Bartolommeo, che ha spiegato finora una cura tanto amorevole in promuovere i vantaggi, e gl' interessi della sorella, e della nipote?

Ma potrebbe esitare un momento il S. C. a deferire la tutela a D. Bartolommeo, caso che D. Gemma perchè binuba restasse esclusa? Ricordianci, che D. Bartolommeo ha a suo favore la nomina della madre della pupilla, che lo ha proposto segnatamente per tutore. Ricordianci, che la legge ha tale e tanta fiducia nell' amore materno, che malgrado il di lei passaggio a nuovo matrimonio (1), la

(1) Nè potrebbe dirsi, che il dritto della nomina, che ha la madre si perde sul momento, che aderisce a nuovi imenei. Questa idea è contraria direttamente al dritto. La necessità, che ha la madre di nominare il tutore spiega particolarmente il suo effetto nel caso, ch' ella fa passaggio alle seconde nozze, giacchè per dritto nuovo la madre è la tutrice legittima quando serba vedovanza. Così l' Ubero: *Hæc iussio respectu matris iure novo non habet usum, nisi mater ad secunda vota transierit, cum sit ipsa tutrix legitima.* Huber: Prælect. ad Pand. lib. XXVI.

la impone la necessità *petendi tutorem*, e di proporlo nominatamente al Magistrato (1).

Questo sacro dovere D. Gemma ha adempiuto nominando D. Bartolommeo. Potrebbe ora il Tribunale non confermare ed applaudire alla nomina materna? Io credo che nò, salvocchè laddove vegga a chiare pruove motivi gravi, onde rigettare come inabile, o come sospetto il nominato. In fatti se la legge non si volesse intendere a tal modo, parlerebbe a caso, il che ripugna alle sane vedute de' Legislatori, che esigono ubbidienza e rispetto. Imperciochè a qual oggetto il dritto Romano vuol che la madre espressamente additi i nomi di quelle persone, cui desidera che si dia la tutela, se il Magistrato cui si debbono proporre non dovesse brigarsi di siffatta nomina? Sarebbe una inutilità, che non dee presumersi nella mente di chi il dispose (2). Se dunque vogliamo essere ra-

---

XXVI. Tit. VI. §. II. Lo stesso contesta il celebre Cristiano Tommasio *in annotat. ad Pand. lib. XXVI. Tit. VI.*

(1) Così sulle idee della *l.* 4. §. 4. *D. Qui tutores vel curatores petere possunt*, spiega il Noodt la forza, e la efficacia del *petere tutorem*. *Sed primum, qui petant; qua in parte erit necesse præmittere, quid sit tutores vel curatores petere: quoniam eo verbo non infinita, aut informis continetur tutoris curatorisve alicujus petitio; sed petitio tutoris certi & designati; videlicet tutores curatoresve petere, non est petere aliquos de medio, Prætoris arbitrio eligendos sed nominatim petere tutorem vel curatorem v.g. Lucium Titium: Noodt in Pandect. lib. XXVI. Tit. VI. in princip.* E similmente l'Einecio colla solita elegante brevità dice così: *tutores peterentur, hoc est nominatim commendarentur idonei. Heinec. Elem. Pand. lib. XXVI. Tit. VI. §. 317.*

(2) *Nullum verbum legis otiosum esse debet, nec mens legislatoris frustranea evadere potest.* Connan. de Jure Civil. lib. 1.

ragionevoli, se non amiamo di esser sofistici, conviene, che da noi si dica, che il Magistrato dee valutare assaissimo la nomina materna, nè può dipartirsene, se non che quando dalle pruove risulti essere soggetto inabile, o di rei costumi il nominato. Di più qual è la ragione, perchè la legge comanda alla madre tal disegnazione certa di tutore? Ella è certamente perchè malgrado il passaggio ad altro matrimonio, l'amore materno sussiste, ed ella non saprà certamente tradire la propria figlia. Così presume la legge, e la sua presunzione ha l' appoggio alle voci costanti della natura. La persona nominata dunque dee essere a tutte preferita. Potrebbe il Magistrato preferire altri, quando come sospetto non si ributti il tutore nominato? Nò certamente. E come potrebbe il Magistrato ripugnare alla scelta di colui, su cui la legge conta e fida assaissimo? Potrà permettersi al Magistrato *esse lege sapientior?* Sarebbe questa una idea indecente, ed arrogante, che Platone non ammise nella sua legislazione (1), ed il nostro Sovrano vietollo espressamente, quando inculcò a' Magistrati la esatta e compiuta osservanza delle leggi (2). Ed ecco dimostrato colla maggior evidenza, che quando D. Gemma fusse infelice a segno di essere esclusa dalla tutela, D. Bartolommeo dee essere a tutti anteposto. Ma veniamo più da vicino all'analisi dell' ultimo decreto della G. C.

§. UL-

(1) *Plato lib. VII. de Legibus.*
(2) Dispaccio del 1774.

§. Ultimo.

Ragioni della riforma del decreto della G. C.

DA quanto finora si è dimostrato può ben ravvisarsi, che il decreto della G. C, col quale fu ordinato citarsi tutti gli agnati, e cognati de' più stretti congiunti alla pupilla non regge, perchè niente confacevole alla giustizia, ed al rito. Noi lo ravviseremo meglio facendo attenzione più posata alle pruove, ch' esistono negli atti, di cui una breve, ma rischiarata analisi quì faremo,

Ognun conviene, e i testimonj di entrambi i contendenti lo contestano con voci uniformi, che la pupilla, della di cui tutela oggi si tratta, fu figliuola unica, e postuma di D. Amodio Tella, giacchè questi visse nell' matrimonio appena pochi mesi, lasciando incinta D. Gemma Aruffo. Se dunque è così, come un fatto permanente assicura, io domando in cortesia quali potrebbero essere i congiunti più stretti alla pupilla tra il ruolo degli agnati, e cognati, i quali per legge aspirar potrebbero alla tutela, se non che i Zii paterni, e materni, della di cui esistenza non si dubita affatto? Si volga, e si rivolga l' albero delle cognazioni, ed agnazioni, e certamente non si troveranno persone più strettamente congiunte de' Zii, all' infuori de' fratelli, e sorelle. Dunque quando costa, che taluno non abbia, nè avesse avuto mai fratelli, nè sorelle, tra i prossimiori non possono annoverarsi, se non che i Zii paterni, e materni. E' un opera dunque tutta vana, ed inutile, e una sovrabbondanza diretta unicamente a ritardare la decision dell' affare, quel che opinò la G. C., cioè di doversi citare gli agnati, e cognati più prossimi alla pupilla. Coresti agnati, e cognati eran già, come tuttavia sono, presenti in giudizio. Dunque di niente altro dovea la G. C. occuparsi, se non che a decidere, se la madre era decaduta dalla tutela per lo passaggio a seconde nozze, e quante volte avesse opinato a tal mo-

modo, la sua incombenza era unicamente quella di dover decidere, se i Zii paterni, o materni meritar dovessero la preferenza nella tutela. Il decreto dunque della G. C. mentre in apparenza sembra, che sia diretto a custodire il rito, sovverte il corso regolare de' giudizii, e ritarda il camino della giustizia. Giustamente pertanto D. Gemma Aruffo ne ha prodotto il richiamo nel S. C., da cui implora la rivoca di quel decreto.

CONCHIUSIONE.

D. Gemma Aruffo crede, che se la G. C. nel decider la causa presente avesse ponderato quanto era uopo il peso degli argomenti, e ragioni allegate a suo favore, avrebbe certamente in altra guisa pronunziato. Ella è sicura, che se avesse avuto agio di esporre in tutta l' ampiezza la sua difesa, avrebbe la G. C. conosciuta la giustizia delle sue dimande, e se nuovamente dovesse decidere non esisterebbe convenirne, giacchè è dell'uom saggio il riformare i proprj giudizj, ed essere di se stesso il censore il più severo (1). Molto più ella n' è sicura ora, che la causa dee decidersi da' gravi, e rispettabili Ministri, che siedono nel S. C. di virtù, e di alto sapere fregiati, ed adorni. D. Gemma pertanto chiede fervidamente, e colla emozione di una madre appassionata la tutela della sua figlia, malgrado il di lei passaggio a seconde nozze. Le voci della natura, che parlano al cuore di ogni Madre l' affettuosa tenerezza, che ella ha spiegato finora per la figlia, giustificano la sua dimanda, e fanno sì, che la religion del Magistrato dee riposare tranquillamente affidandando a lei la educazione di D. Maria Amalia Tella sua fi-

(1) *Le sage eſt le cenſeur le plus ſevere de ſoi meme.* M . . . . . de la Philosophie des Chinois.